



GIUNTA COMUNALE
ESTRATTO DAL VERBALE DELLE DELIBERAZIONI DEL 13/10/20

DELIBERAZIONE N. 2020/G/00385 2020/00477

Oggetto: Agevolazioni TARI per emergenza COVID-19 in base all'art. 15 comma 1-ter del Regolamento

La seduta ha luogo nell'anno duemilaventi il giorno 13 del mese di ottobre alle ore 11:20 nella sala delle adunanze, posta nella sede comunale, previa convocazione con apposito avviso.

Presiede: Il Sindaco - Dario NARDELLA

Assiste: Il Segretario generale - Giuseppe ASCIONE

Al momento dell'adozione del presente provvedimento risultano presenti i Sigg.:

Dario NARDELLA	Sindaco
Stefano GIORGETTI	Assessore
Alessandro MARTINI	Assessore
Alessia BETTINI	Assessore
Sara FUNARO	Assessore
Federico GIANASSI	Assessore
Cecilia DEL RE	Assessore
Andrea VANNUCCI	Assessore
Tommaso SACCHI	Assessore
Cosimo GUCCIONE	Assessore

Risultano altresì assenti i Sigg.:

Cristina GIACHI

,

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che con Deliberazione del C.C. n.70 del 23/12/2019 avente ad oggetto “Documenti di programmazione 2020 - 2022: approvazione note di aggiornamento al DUP, Bilancio Finanziario, Nota Integrativa e Piano Triennale Investimenti” è stato approvato il bilancio finanziario 2020 - 2022 ed allegati di legge;

Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale 2019/C/00068 con la quale è stato approvato Piano Economico Finanziario per l'anno 2020 e tariffa di riferimento anno 2020 (TARI);

Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale 2019/C/00069 con la quale sono stati stabiliti la ripartizione del carico tariffario fra le utenze domestiche e non domestiche, i coefficienti e delle tariffe unitarie e le scadenze delle rate di acconto e saldo della TARI per l'anno 2020;

Preso atto che in seguito all'emergenza COVID-19 è stato emanato il Decreto Legge 17 marzo 2020, n° 18 convertito in legge 24 aprile 2020, n° 27 il quale al comma 5 prevede che: <<I comuni possono, in deroga all'articolo 1, commi 654 e 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, approvare le tariffe della TARI e della tariffa corrispettiva adottate per l'anno 2019, anche per l'anno 2020, provvedendo entro il 31 dicembre 2020 alla determinazione ed approvazione del piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2020. L'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 può essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021.>>.

Preso atto che con nota del 15.09.2020 il Direttore Generale dell'ATO Toscana Centro ha comunicato che i Comuni che ancora non dispongono del PEF 2020 predisposto in coerenza con il metodo tariffario ARERA di cui alla deliberazione 443/2019/Rif, in quanto lo stesso è in corso di elaborazione da parte dell'ATO stesso, devono avvalersi dell'opzione di cui all'art. 107 comma 5 del D.L. 18/2020 convertito nella legge 27/2020;

Preso atto che con deliberazione del Consiglio Comunale n° 35 del 28/09/2020, avvalendosi dell'opzione offerta dall'art. 107 comma 5 del D.L. 18/2020 convertito in legge 27/2020, è stata approvata la tariffa di riferimento TARI per l'anno 2020 nella misura stabilita per l'anno 2019, recependo la disposizione dell'art. 58-quinquies del D.L. 26/10/2019 n° 124 convertito in Legge 19 dicembre 2019, n° 157 in base alla quale gli studi professionali sono inseriti nella categoria n° 12;

Preso atto di come la diffusione del virus COVID - 19 abbia determinato e stia determinando un rilevante calo nell'afflusso turistico, sia nazionale che internazionale, in tutte le città a prevalente vocazione turistica ed in particolare nella città di Firenze dove la crisi turistica sta provocando una crisi economica senza precedenti che colpisce *in primis* gli operatori legati alla fornitura di servizi al turista ma che si ripercuote su tutta l'economia della Città, dal momento che molte attività risentono pesantemente del forte calo della domanda di beni e servizi dovuto alla minore presenza di turisti;

Richiamate le deliberazioni ARERA n° 158/2020/R/Rif “Adozione di misure urgenti a tutela delle utenze del servizio di gestione integrata dei rifiuti, anche differenziati, urbani ed assimilati, alla luce dell'emergenza da COVID-19” e n° 238/2020/R/Rif “Adozione di misure per la copertura dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio di gestione integrata dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati, per il periodo 2020-2021 tenuto conto dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”;

Preso atto con la deliberazione 158/2020/R/RIF, in ragione del perdurare dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, l'Autorità ha previsto, nelle more del completamento degli approfondimenti in

corso, l'adozione di alcune misure di tutela straordinarie e urgenti volte a mitigare, per quanto possibile, la situazione di criticità e gli effetti sulle varie categorie di utenze derivanti dalle limitazioni introdotte a livello nazionale o locale dai provvedimenti normativi adottati per contrastare l'emergenza da COVID-19;

Considerato che la deliberazione ARERA n° 158/2020/R/Rif, ai fini di commisurare la riduzione della parte variabile della tariffa in proporzione all'impatto cagionato dalle chiusure disposte a causa della pandemia, classifica le utenze non domestiche nei seguenti gruppi:

- Utenze non domestiche DPR 158/1999 immediatamente riconducibili a categorie sospese e riaperte – Art. 1 punto 1.2 Delibera ARERA 158/2020: il coefficiente KD, nei valori minimo e massimo, per determinare la parte variabile della tariffa è rideterminato in base ai giorni di chiusura;
- Utenze non domestiche DPR 158/1999 immediatamente riconducibili a categorie sospese – Art. 1 punto 1.3 Delibera ARERA 158/2020: il coefficiente KD, nei valori minimo e massimo, per determinare la parte variabile della tariffa è ridotto nella misura del 25%;
- Utenze non domestiche DPR 158/1999 non immediatamente riconducibili a categorie sospese – Art. 1 punto 1.4 Delibera ARERA 158/2020: L'Ente territorialmente competente provvede all'individuazione dei giorni di chiusura relativi alle citate attività sulla base dei quali applicare il fattore di correzione alla quota variabile secondo i criteri di cui ai precedenti commi 1.2 e 1.3.;
- Utenze non domestiche DPR 158/1999 diverse dalle precedenti per le quali sia documentabile la riduzione della produzione dei rifiuti – Art. 2 Delibera ARERA 158/2020: L'Ente territorialmente competente può riconoscere riduzioni tariffarie commisurate ai minori quantitativi di rifiuti prodotti.

Preso atto che, per come funziona il sistema di determinazione delle tariffe TARI delineato dal DPR 158/1999, la riduzione dei coefficienti per talune categorie, a parità di tariffa complessiva, determina un automatico aumento della tariffa per le categorie per le quali non è prevista riduzione alcuna dei coefficienti;

Preso atto che per evitare che la riduzione di tariffa a favore di alcune categorie determini un aggravio per altre, è necessaria o una riduzione dei costi che permetta una riduzione della tariffa complessiva di riferimento, oppure finanziare le agevolazioni, ove possibile, mediante risorse di bilancio;

Preso atto che la Deliberazione 238/2020/R/Rif ha previsto la facoltà per l'Ente Territorialmente Competente (ETC) di valorizzare un conguaglio (RCND(TV)) a copertura dell'eventuale riduzione delle entrate tariffarie derivanti dalle utenze non domestiche, determinate dall'applicazione della del. 158/2020/R/rif, in assenza di risorse pubbliche disponibili;

Preso atto pertanto di come, in presenza di risorse pubbliche disponibili, sia possibile utilizzarle per garantire la copertura finanziaria per le misure previste dalla deliberazione 158/2020/R/rif a tutela delle categorie di utenza colpite dalla crisi causata dalle limitazioni introdotte a livello nazionale o locale dai provvedimenti normativi adottati per contrastare l'emergenza da COVID-19;

Richiamato l'art. 1 comma 660 della legge 147/2013 il quale prevede che <<Il comune può deliberare, con regolamento di cui all'articolo 52 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997, ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle previste dalle lettere da a) a e) del comma 659. La relativa copertura può essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa e deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune.>>;

Richiamato l'art. 52 del Dlgs 446/1997 il quale prevede che <<Le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti.>>

Preso atto che con deliberazione del Consiglio Comunale n° 35 del 28/09/2020 è stato introdotto il comma 1-ter all'art. 15 del Regolamento TARI, il quale prevede una ulteriore tipologia di agevolazione tariffaria ai sensi dell'art. 1 comma 660 della Legge 147/2013 che consiste nella possibilità di concedere riduzioni della TARI, nel caso di crisi economiche conseguenti ad eventi imprevisti, imprevedibili e di eccezionale rilevanza, quali

calamità naturali, eventi sanitari come una pandemia, o eventi socio-politici anche a livello internazionale che abbiano una ricaduta pesante sull'economia locale;

Richiamato pertanto l'art. 15 comma 1-ter del Regolamento TARI il quale recita:

<<Il presente Regolamento prevede, in base all'art. 1 comma 660 della legge 147/2013, la possibilità di concedere riduzioni della TARI, nel caso di crisi economiche conseguenti ad eventi imprevisi, imprevedibili e di eccezionale rilevanza, quali calamità naturali, eventi sanitari come una pandemia, o eventi socio-politici anche a livello internazionale che abbiano una ricaduta pesante sull'economia locale.

La Giunta comunale ha la facoltà di prevedere, con propria deliberazione annuale, la riduzione della TARI per le utenze domestiche e/o per le utenze non domestiche, mediante riduzione della parte fissa e/o della parte variabile.

Nel caso di eventi che incidano negativamente su settori di attività che rappresentano dei sottogruppi all'interno delle categorie di utenza non domestica, la riduzione della tariffa potrà essere prevista anche solo per tali sottocategorie laddove queste siano individuabili.

La riduzione della tariffa potrà anche essere differenziata per categoria o sottocategoria di utenza. La riduzione complessiva della tariffa non potrà eccedere il 50% della tariffa annua dovuta. La deliberazione della Giunta stabilisce se le riduzioni tariffarie di cui al presente comma debbano essere concesse d'ufficio o a richiesta dell'interessato >>>;

Preso atto che la deliberazione ARERA n° 158/2020/R/Rif, nel classificare le utenze in base al periodo di chiusura fa riferimento ai codici ATECO delle attività;

Considerato che il DPR 158/1999 classifica invece le utenze non domestiche TARI in categorie;

Ritenuto pertanto di prevedere le agevolazioni TARI alle categorie direttamente interessate dai periodi di chiusura e a quelle che, ancorché non formalmente chiuse, hanno risentito anche indirettamente in maniera pesante della crisi del settore turistico, prevedendo, per le categorie agevolate, due fasce differenziate di agevolazione;

Ritenuto alla luce di quanto sopra esposto, in attuazione di quanto previsto dalle deliberazioni ARERA n° 158/2020/R/Rif e n° 238/2020/ R/Rif ed in base all'art. 15 comma 1-ter del Regolamento TARI, prevedere agevolazioni tariffarie TARI per l'anno 2020 quantificate in termini di riduzione percentuale della parte variabile della tariffa, a favore delle seguenti categorie di utenza non domestica nella misura indicata a fianco di ciascuna di esse, precisando che per quanto riguarda la categoria n° 25 non sono destinatari di agevolazione i supermercati, intendendo con questa definizione le utenze aventi una superficie censita nella banca dati TARI superiore a 300 metri quadrati:

Categoria di utenza non domestica - Percentuale di riduzione della parte variabile della tariffa

1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 55%

2 Cinematografi e teatri 55%

3 Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta 40%

4 Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi 55%

6 Esposizioni, autosaloni 55%

- 7 Alberghi con ristorante 85%
- 8 Alberghi senza ristorante 55%
- 11 Uffici, agenzie 55%
- 13 Negozi, abbigliamento, calzature, libreria ed altri beni durevoli 55%
- 14 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 40%
- 15 Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli, antiquari 55%
- 16 Banchi di mercato beni durevoli 55%
- 17 Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista 55%
- 18 Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista 55%
- 19 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 55%
- 20 Attività industriali con capannoni di produzione 40%
- 21 Attività artigianali di produzione beni specifici 55%
- 22 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub 55%
- 23 Mense, birrerie, hamburgerie 85%
- 24 Bar, caffè, pasticceria 55%
- 25 Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari 40%
- 26 Plurilicenze alimentari e/o miste 55%
- 27 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio 55%
- 29 Banchi di mercato generi alimentari 85%
- 30 Discoteche, night club 85%

Ritenuto ai sensi dell'art. 15 comma 1-ter del Regolamento TARI, di stabilire che le suddette agevolazioni saranno concesse d'ufficio dal Gestore;

Richiamato l'articolo 1 comma 660 della Legge 147/203 il quale stabilisce che la copertura delle esenzioni o riduzioni previste in base a tale disposizione può essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa e deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune;

Preso atto che la spesa per le agevolazioni deliberate col presente atto, quantificata in euro 11.500.000,00, è finanziata con risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune e trova copertura nel bilancio triennale 2020-2022, con imputazione all'esercizio 2020, Missione 01, Programma 04, Piano finanziario 1.03.02.15.005, capitolo p.e.g. 20555 "Prestazione servizi per agevolazioni TARES / TARI";

Visto l'art. 42 del D.lgs. 267/2000 e ss. m.i.;

Dato atto dei pareri favorevoli relativi alla regolarità tecnica e contabile relativamente al presente atto ai sensi dell'art.49 del D.Lgs. 267/2000 e ss. mm. ii.;

Vista la necessità di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi di legge;

DELIBERA

per quanto espresso in narrativa:

1. di prevedere agevolazioni tariffarie TARI per l'anno 2020 quantificate in termini di riduzione percentuale della parte variabile della tariffa, a favore delle seguenti categorie di utenza non domestica nella misura indicata a fianco di ciascuna di esse, precisando che per quanto riguarda la categoria n° 25 non sono destinatari di agevolazione i supermercati, intendendo con questa definizione le utenze aventi una superficie censita nella banca dati TARI superiore a 300 metri quadrati:

:

Categoria di utenza non domestica - Percentuale di riduzione della parte variabile della tariffa

1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 55%

2 Cinematografi e teatri 55%

3 Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta 40%

4 Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi 55%

6 Esposizioni, autosaloni 55%

7 Alberghi con ristorante 85%

8 Alberghi senza ristorante 55%

11 Uffici, agenzie 55%

13 Negozi, abbigliamento, calzature, libreria ed altri beni durevoli 55%

14 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 40%

15 Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli,

- antiquari 55%
- 16 Banchi di mercato beni durevoli 55%
- 17 Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista 55%
- 18 Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro,
elettricista 55%
- 19 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 55%
- 20 Attività industriali con capannoni di produzione 40%
- 21 Attività artigianali di produzione beni specifici 55%
- 22 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub 55%
- 23 Mense, birrerie, hamburgerie 85%
- 24 Bar, caffè, pasticceria 55%
- 25 Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi,
generi alimentari 40%
- 26 Plurilicenze alimentari e/o miste 55%
- 27 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio 55%
- 29 Banchi di mercato generi alimentari 85%
- 30 Discoteche, night club 85%

2. di stabilire che, ai sensi dell'art. 15 comma 1-ter del Regolamento TARI, le suddette agevolazioni saranno concesse d'ufficio dal Gestore;
3. che la spesa per le agevolazioni deliberate col presente atto, quantificata in euro 11.500.000,00, è finanziata con risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune e trova copertura nel bilancio triennale 2020-2022, con imputazione all'esercizio 2020, Missione 01, Programma 04, Piano finanziario 1.03.02.15.005, capitolo p.e.g. 20555 "Prestazione servizi per agevolazioni TARES / TARI";
4. di trasmettere il presente atto:
 - alla Direzione Risorse Finanziarie per l'assunzione degli atti gestionali e relativi impegni di spesa;
 - al Gestore del Servizio di igiene ambientale ALIA S.p.A. affinché applichi le agevolazioni nella rata del saldo TARI la cui scadenza di pagamento è prevista il 02/12/2020;

5. di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.

PARERE TECNICO	
Si esprime parere di regolarità tecnica favorevole in ordine all'art.49 c.1 del T.U.E.L.	
Data 13/10/2020	Il Dirigente/Direttore Davide Zenti
PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE	
Si dà atto della regolarità contabile in ordine all'art.49 c.1 del T.U.E.L.	
Data 13/10/2020	Il Dirigente/Direttore Francesca Cassandrini

LA GIUNTA APPROVA COL SEGUENTE RISULTATO

favorevoli	10:
contrari	:
astenuti	:
non votanti	:

E CON IDENTICO RISULTATO HA DICHIARATO IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE IL PROVVEDIMENTO